



COMUNE DI CESENATICO

Regione Emilia-Romagna



IL SINDACO
Prof. Roberto Buda

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pamela Costantini

IL DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO
DEL TERRITORIO:
PROGETTISTA COORDINATORE
Arch. Vittorio Foschi

Allegato E

GESTIONE DEL VERDE

il R.U.E. di Cesenatico

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

PROGETTO DELL'UFFICIO DI PIANO

REGOLAMENTO DEL VERDE

ALLEGATO E

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento riguarda la tutela e la progettazione del verde pubblico e privato.
2. Restano escluse le situazioni regolamentate dallo Stato o dalla Regione, come le disposizioni ministeriali e regionali in materia di lotta obbligatoria ai parassiti.

Art. 2 – Disposizioni generali

1. Di seguito si userà la parola “proprietario” per indicare il proprietario dell'area privata su cui insistono le piante, l'amministratore di condominio o (se specificato nel contratto) dal concessionario, a seconda dei casi. La parola “piante” sarà usata per indicare alberi e arbusti indifferentemente.
2. Le aree a verde devono essere mantenute in buono stato, con pulizia del terreno, sfalcio dell'erba alta, potatura delle piante ed eventuale abbattimento di quelle secche, deperite o pericolanti. Se i canali di scolo presenti in tale aree sono anche in parte ostruiti, vanno ripristinati mediante sfalcio dell'erba, pulizia ed eventuale riprofilazione.
3. La manutenzione del verde privato è a cura e spese del proprietario; quella del verde pubblico (viali parchi, giardini) è di norma a carico del Comune, tuttavia sono possibili accordi in tal senso fra Comune e privati (sponsor).
4. Il Consorzio di bonifica e le Ferrovie sono esonerati dagli adempimenti amministrativi riguardanti l'abbattimento di piante che insistono nelle aree di loro pertinenza. Eventuali abbattimenti massivi che dovessero rendersi necessari dovranno però essere concordati con il Comune mediante un'apposita Conferenza dei servizi.
5. Per tutelare l'avifauna, nel periodo 1° marzo - 30 agosto sono ammessi solo gli abbattimenti e le potature urgenti.

Art. 3 - Verde pubblico

1. Salvo accordi particolari fra il Comune e i privati, solo la società concessionaria può eseguire interventi sul verde pubblico. Tali interventi dovranno comunque essere eseguiti nel rispetto del presente regolamento, con esclusione delle procedure amministrative previste per le piante di proprietà privata.
2. L'abbattimento di piante che insistono sul suolo pubblico è ammesso in caso di piante secche, notevolmente deperite o pericolanti; negli altri casi si potrà procedere solo se non ci sono alternative ragionevoli. Gli alberi abbattuti dovranno comunque essere sostituiti da nuove essenze arboree.
3. Chiunque può segnalare all'ufficio URP la presenza di piante secche, deperite o pericolanti che insistono sul suolo pubblico. La società concessionaria interverrà nei tempi e modi previsti dagli appositi disciplinari, senza oneri per chi effettua la segnalazione.
4. Il proprietario di un fondo che ritenga opportuno abbattere o spostare una o più piante (anche di piccole dimensioni) che insistono sul suolo pubblico, ivi comprese le aree cimiteriali, deve presentare un'apposita domanda al Comune e attendere la risposta. Trattandosi di patrimonio dell'Ente, questo tipo di domanda non prevede il silenzio assenso e l'esito favorevole non è scontato. Per ottenere l'abbattimento, anche in caso di ragioni valide, il richiedente dovrà corrispondere al Comune una cifra ritenuta adeguata dal dirigente di competenza, sia per mettere a dimora nuove piante sostitutive, sia per compensare il danno paesaggistico che si viene a creare.
5. La società concessionaria della manutenzione del verde pubblico dovrà produrre una relazione annuale sullo stato del verde, comprensiva del numero di piante abbattute su suolo pubblico e privato oltre che dei rimpianti, per un costante monitoraggio della situazione.

Art. 4 - Abbattimento di piante in area privata

1. Per abbattere alberi e arbusti che insistono in area privata (edificata o meno), escludendo frutteti e vivai, il proprietario (o l'amministratore di condominio o il concessionario) del fondo su cui vegeta la pianta deve presentare un'apposita domanda e attendere il nullaosta del Comune.
2. Il nullaosta è necessario per abbattere piante sane che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - circonferenza del fusto (misurata a 130 cm dal colletto) superiore a 40 cm;
 - con più fusti, se almeno uno supera i 30 cm di circonferenza;
 - la chioma supera i 3 m di altezza;
 - costituiscono una siepe o un tratto di siepe lungo almeno 15 m;
 - sono state messe a dimora per ottenere un Permesso di costruire o altro titolo edilizio;

- sono state messe a dimora in sostituzione di piante abbattute;
 - rientrano in specifici provvedimenti di tutela da parte del Comune o della Regione.
3. Se la domanda è presentata da un amministratore di condominio, si richiede un estratto del verbale di assemblea in un cui è stato deciso di abbattere le piante; se è presentata da un concessionario, si richiede la delega scritta del proprietario a eseguire i lavori; ai concessionari degli stabilimenti balneari si chiede di concordare i lavori con la Cooperativa bagnini. Gli uffici non eseguono di norma delle verifiche sulla titolarità dei richiedenti; quindi il rilascio del nullaosta non implica che il richiedente abbia effettivamente titolo a eseguire i lavori.
 4. Le motivazioni che consentono l'abbattimento sono le seguenti:
 - pianta secca o notevolmente deperita;
 - pericolo di crollo o tronco inclinato più di 30° rispetto alla verticale;
 - danni oggettivamente riscontrabili a strutture o impianti tecnologici;
 - eccessiva densità di impianto (limitatamente agli alberi soccombenti);
 - progetto di sistemazione del verde con sostituzione di una o più piante con altre di specie diversa o in posizione diversa;
 - interventi edilizi di nuova costruzione o ampliamento, limitatamente alle piante interessate.
 - i rami si protendono sul fondo del vicino per più di tre metri dal confine (si considera la proiezione orizzontale) e toccano una parete del fabbricato.
 5. Nel caso l'abbattimento sia motivato da lavori di edilizia, il nullaosta può essere richiesto sia prima che dopo aver presentato la pratica edilizia (PC, SCIA, CIL); la sola pratica edilizia non implica il permesso di abbattere le piante.
 6. Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato:
 - attestazione del versamento dei diritti di segreteria;
 - due foto a colori (prese da angolazioni diverse) per ogni albero in questione;
 - schizzo o planimetria dell'area per definire l'ubicazione delle piante in questione;
 - una dichiarazione d'impegno, da parte del richiedente, a sostituire a proprie cure e spese ogni albero abbattuto con nuove essenze arboree o arbustive o di monetizzarlo.
 7. Nei casi di pertinenza, alla domanda dovrà essere allegato inoltre:
 - documentazione dei danni provocati;
 - progetto di sistemazione del verde;
 - se sono previsti dei lavori di edilizia: tavola del piano terra;
 - se il terreno non è recintato: estratto catastale e asseverazione che trattasi di proprietà privata.
 8. A meno che il richiedente non allegghi alla domanda una perizia favorevole firmata da un professionista nell'ambito delle proprie competenze, il rilascio del nullaosta è a discrezione del dirigente comunale incaricato, il quale può chiedere o meno dei pareri esterni, garantendo comunque una risposta entro 90 giorni.
 9. Il nullaosta, se rilasciato, comporterà il successivo onere di una marca da bollo.
 10. Il Comune si riserva di respingere le istanze non adeguatamente motivate in relazione al valore paesaggistico delle piante in questione, soprattutto se si tratta della zona a mare della ferrovia. Si chiarisce fin da ora che non saranno rilasciati nullaosta per abbattere alberi nel centro storico, aventi circonferenza del fusto superiore a 90 cm (misurata a 130 cm dal colletto) se il fine (dichiarato o presunto) dell'abbattimento è quello di realizzare nuovi passi carrabili o di ampliare quelli esistenti, di realizzare piscine, pavimentazioni o ampliamenti dei fabbricati.
 11. Se si tratta di abbattere delle piante soggette al D.Lgs. 42/2004 (paesaggistica), i pareri necessari vanno chiesti e ottenuti separatamente dallo stesso richiedente, anche se il nullaosta è stato rilasciato.
 12. Il nullaosta vale 180 giorni, salvo una proroga di pari durata su richiesta dell'interessato e dietro rinnovato pagamento dei diritti di segreteria.
 13. Sono a cura e spese del richiedente: i costi amministrativi della pratica, la produzione di eventuali perizie di parte, l'abbattimento, la pulizia dell'area, la messa a dimora di nuove piante sostitutive e gli oneri di monetizzazione. Le somme versate a titolo di diritti di segreteria, monetizzazioni e depositi cauzionali, non implicano alcun servizio da parte del Comune.

Art. 5 - Procedure semplificate per abbattere piante in area privata

1. Solo per gli esemplari morti, molto deperiti o pericolanti, sarà sufficiente inviare una comunicazione in carta semplice al Comune, corredata dalla stessa documentazione prevista per il nullaosta, compreso l'attestazione del pagamento dei diritti di segreteria.
2. Allegando il parere favorevole di un esperto, il richiedente potrà procedere immediatamente ai lavori, altrimenti dovrà attendere 30 giorni dalla data di presentazione. Dopo tale termine e in assenza di un parere contrario del Comune, potrà procedere all'abbattimento.
3. Quando si tratta di abbattere con urgenza degli alberi pericolanti, è ammissibile che la comunicazione venga effettuata entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui sono iniziati i lavori.

4. Resta inteso che l'abbattimento va considerato urgente solo in quei casi in cui le piante minacciano di rovinare sulla pubblica via, fatto da dimostrare nella documentazione allegata; negli altri casi si dovrà attendere 30 giorni come sopra.
5. Quando si tratta di alberi caduti in seguito a tempesta o malattia, dovrà essere fatta una segnalazione in carta semplice entro cinque giorni lavorativi, allegando la sola documentazione fotografica; non si applicano i diritti di segreteria.
6. Quando l'abbattimento è richiesto dal Comune o dell'Autorità giudiziaria, le modalità di sostituzione delle piante e gli adempimenti burocratici da espletare dovranno essere specificati in tali atti oppure non saranno dovuti.

Art. 6 - Sostituzione di alberi abbattuti o caduti in area privata

1. Ogni albero che viene a mancare, anche per cause naturali, deve essere sostituito con nuove piante provenienti da vivaio (quelle esistenti al momento della domanda o della comunicazione non contano), utilizzando un esemplare di specie arborea in commercio oppure due esemplari di specie arbustiva che supera i 2,5 m di altezza a maturità. Al momento dell'acquisto, le piante di specie arborea devono essere alte almeno 2 m fuori terra, quelle di specie arbustiva almeno 1,2 m. Non si escludono altre soluzioni, da concordare con il competente ufficio comunale, che rispettino il presupposto del reintegro della valenza ambientale della massa vegetale perduta con l'abbattimento o il disseccamento delle piante.
2. Trattandosi di sostituzione, le distanze dal confine potranno essere inferiori a quelle indicate per i nuovi impianti ma non inferiori a quelle previste dal Codice Civile.
3. Le nuove piante vanno messe a dimora nel terreno, senza vaso, preferibilmente all'interno del lotto dove è avvenuto l'abbattimento, non necessariamente nella stessa posizione di quelle abbattute; in alternativa, in un altro terreno di proprietà del richiedente, la cui ubicazione dovrà essere indicata nella Fine lavori.
4. Di norma, la piantumazione va effettuata entro 60 giorni dalla data di rilascio del nullaosta o dalla data di presentazione della comunicazione, senza contare dal 1° giugno al 30 settembre; l'ufficio può indicare un termine posteriore. Nel caso fosse necessario un ulteriore rinvio, potrà essere concessa una sola ulteriore proroga di 365 giorni dietro corresponsione di un indennizzo pari a un quarto della cifra complessiva prevista a titolo di monetizzazione (di cui all'articolo successivo). Trascorso il suddetto termine perentorio, gli alberi mancanti dovranno essere monetizzati, anche se ci sono dei lavori di edilizia in corso o altre ragioni valide per non eseguire o completare la piantumazione.
5. A lavori conclusi, il richiedente è tenuto a inviare al Comune una comunicazione di "fine lavori" in carta semplice, consistente nell'elenco delle nuove piante messe a dimora, precisando eventualmente quali sono le piante collocate sul retro del fabbricato o in un altro terreno nel Comune di Cesenatico di proprietà del richiedente.
6. Eventuali esoneri (totali o parziali) dall'obbligo di piantumazione dovranno essere richiesti per iscritto dall'interessato entro il termine previsto per concludere la piantumazione e saranno accettati solo se risulta un'effettiva mancanza di spazio disponibile.
7. Resta inteso che, per spazio disponibile, s'intende la superficie dell'area non edificata, senza tener conto di pavimentazione, posti auto, gazebo e altri manufatti presenti o in progetto nell'area. Le richieste di esonero possono essere accettate solo se accompagnate da una planimetria dell'area in questione, con l'indicazione di tutte le piante presenti e da un'adeguata documentazione fotografica.

Art. 7 – Monetizzazioni, depositi cauzionali e fideiussioni

1. Ogni albero che non viene sostituito nei tempi e nei modi stabiliti dovrà essere monetizzato mediante un versamento non rimborsabile di € 314,50 a favore del Comune di Cesenatico. Le cifre versate a titolo di monetizzazione e quelle incamerate a tal titolo saranno utilizzate per il verde pubblico e non saranno rimborsabili per nessun motivo.
8. La cifra dovuta a titolo di monetizzazione è aggiornabile in qualsiasi momento dal dirigente, che tiene conto dei costi di messa a dimora di un nuovo albero nei parchi pubblici.
9. Qualora, per interventi di nuova edificazione o ampliamento, si rendesse necessario l'abbattimento di piante aventi circonferenza del fusto (misurata a 130 cm dal colletto) superiore a 40 cm o (con più fusti) aventi un fusto che supera i 30 cm di circonferenza, si dovrà comunque prevederne la sostituzione o la monetizzazione anche se le piante rimanenti o in progetto possono fornire la copertura richiesta.
10. I depositi e le fideiussioni cauzionali saranno svincolati solo su richiesta scritta degli interessati. Trascorsi 5 x 365 giorni dalla data del deposito cauzionale o di rilascio della fideiussione, senza che al Comune siano pervenute richieste di rimborso, i depositi cauzionali saranno incamerati dal Comune a titolo di monetizzazione e non saranno rimborsabili.

Art. 8 - Potature.

1. Le potature e il taglio di radici superficiali, a condizione che siano effettuati da ditte specializzate e in conformità al presente regolamento, non richiedono permessi particolari da parte del Comune.

2. Qualora da tali interventi, dovesse risultare un danno paesaggistico, l'ufficio competente potrà chiedere al proprietario dell'area la sostituzione delle piante interessate o la messa a dimora di nuove piante nell'area.
3. I rami che si protendono sulla pubblica via devono essere tagliati se si trovano ad altezza inferiore a 5m sulla carreggiata; 2,5 m sulle piste ciclabili; 2 m sui marciapiedi e sui percorsi pedonali.
4. La capitozzatura (taglio di tutti i rami in prossimità del tronco) è ammessa solo nei casi di tutori vivi delle piante, gelsi, salici da capitozza e arte topiaria. Negli altri casi, comprese le situazioni di pericolo, è vietata la capitozzatura di piante protette dall'art. 4. Nelle situazioni di pericolo, non risolvibili con una potatura parziale, si dovrà quindi procedere con l'abbattimento dell'albero.
5. Per le piante protette dall'art. 4, sono vietati i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e le potature bonsai.
6. Il taglio di rami aventi diametro superiore a 10 cm è ammesso solo se:
 - sono secchi o appaiono in procinto di rompersi;
 - toccano le pareti di un edificio o i cavi luce / telefono;
 - l'intervento può servire per bilanciare un albero inclinato.
7. Le siepi devono essere potate:
 - se si protendono sul fondo del vicino o sul suolo pubblico;
 - se superano i 2,5 m di altezza;
 - se si trovano a ridosso di una curva o di un incrocio e sono più alte di un metro.
8. Nei casi suddetti, il proprietario non deve chiedere permessi al Comune ma preparare una documentazione adeguata a dimostrare lo stato di necessità. Tale documentazione non va spedita ma conservata per 5 x 365 giorni e andrà consegnata al Comune su eventuale richiesta dell'ufficio competente.
9. La polizia Municipale può ordinare lo sfalcio dell'erba alta e delle sterpaglie, con rimozione dei rifiuti, per evitare che divengano ricettacolo di animali e parassiti.

Art. 9 - Danneggiamenti.

1. Per area di pertinenza di una pianta, s'intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno, centrata alla base della pianta e avente raggio:
 - per piante di prima grandezza (altezza > 18 m): 6 m
 - per piante di seconda grandezza (altezza 12 -18 m): 4 m
 - per piante di terza grandezza (altezza 3 - 12 m): 2 m
2. L'area di pertinenza dipende quindi dalla specie e non dalle effettive dimensioni raggiunte dalla pianta.
3. Nelle aree di pertinenza delle piante protette dall'art. 4 è vietato:
 - il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.);
 - la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
 - l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie;
 - l'asporto di terreno;
 - l'esecuzione di scavi non strettamente necessari per eseguire riparazioni;
 - l'interramento di materiali inerti o di altra natura;
 - il deposito di materiali di qualsiasi tipo;
 - la realizzazione di impianti di illuminazione;
4. Nelle aree di pertinenza è ammesso l'impiego di autobloccanti con permeabilità dichiarata dal costruttore non inferiore al 50%, a condizione che i masselli non tocchino i tronchi delle piante.
5. Nelle aree di pertinenza non sono ammessi scavi che alterino la quota dello strato superficiale del terreno per più di 15 cm (in più o in meno) rispetto a quella originale.
6. Sono vietate tutte le attività che, anche indirettamente, compromettono o possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle le piante protette di cui all'art. 4.

Art. 10 - Norme per la difesa delle piante nelle aree di cantiere.

1. In un cantiere edile dove sia previsto il transito (anche occasionale) di mezzi dotati di pale meccaniche, le superfici boscate e cespugliate devono essere recintate. Gli alberi che non rientrano in tali recinzioni vanno protetti singolarmente mediante l'apposizione intorno al tronco di tavole di legno alte almeno due metri e interposizione di materiale cuscinetto.
2. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere alzati o piegati quanto basta (ma senza provocarne la rottura) a mezzo di tiranti e interposizione di materiale cuscinetto.
3. Le aree di pertinenza delle alberature, se interessate dal transito di mezzi pesanti, dovranno essere protette dall'eccessiva costipazione del terreno tramite la posa di tavolati.
4. Al termine dei lavori, i suddetti dispositivi dovranno essere rimossi.

Art. 11 - Progettazione del verde

1. I progetti di nuove costruzioni, ampliamenti, opere di urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi, devono essere corredati da un apposito progetto di "sistemazione del verde".

2. Il progetto di sistemazione del verde deve comprendere:
 - relazione sullo stato di fatto, planimetria dello stato attuale e documentazione fotografica;
 - descrizione dei criteri progettuali con indicazione delle specie prescelte;
 - planimetria dell'area, in cui siano rappresentati tutte le piante, sia di nuovo impianto che esistenti, evidenziando il loro ingombro a maturità (proiezione orizzontale delle chiome); le sagome dei fabbricati (presenti o previsti), i percorsi pedonali, ciclabili e carrabili, le linee di acqua, luce, gas, telefono, gli impianti d'irrigazione, drenaggio, illuminazione.
3. Negli interventi edificatori, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nelle varie sottozone, l'area di pertinenza degli edifici deve essere mantenuta permeabile nella misura minima del 50% dell'area scoperta.
4. Nelle zone esterne al perimetro urbano nonché lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e nelle zone agricole, sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva con eventuale rete metallica interposta.
5. Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità almeno per un metro, dotata di irrigazione qualora sia ricavata sugli extradossi dei solai dei piani interrati.
6. Per le zone residenziali, tale superficie non deve risultare inferiore al 20% dell'area di intervento; per le zone produttive, all'8%; per i parcheggi, al 15%.
7. Sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora piante erbacee tappezzanti (prato) più alberi e arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, una copertura non inferiore ai seguenti valori:
 - nelle zone residenziali e terziarie: 50% di copertura arborea oppure 40% di copertura arborea e 10% di copertura arbustiva;
 - nelle zone produttive e nei parcheggi: 70% di copertura arborea o arbustiva.
8. Negli interventi di ristrutturazione edilizia che modifichino anche parzialmente l'area esterna ai fabbricati, si dovrà tentare di reperire la suddetta superficie a verde, anche facendo ricorso a giardini pensili e al verde verticale.
9. Le coperture arboree vanno calcolate secondo questi criteri:
 - alberi di prima grandezza (altezza >18 m): 60 mq;
 - altre piante di specie arborea: 30 mq.
10. Le coperture arbustive vanno calcolate secondo questi criteri:
 - arbusti di specie che a maturità supera i 2,5 m di altezza: 15 mq;
 - siepi con altezza fuori terra compresa fra 1 m e 2,5 m: 1 mq per ogni metro lineare di siepe;
 - giardini pensili: la copertura è data dalla superficie delle vasche in proiezione orizzontale.
11. Si precisa che il verde verticale, le macchie verdi costituite da arbusti di specie che non supera i 2,5 m di altezza, le piante in vaso non contano per la copertura.
12. Per quanto riguarda la scelta delle specie e la loro collocazione, si lascia ampia libertà di scelta ai progettisti, con il solo divieto di utilizzare il pino domestico e il bagolaro nei parcheggi.
13. Si raccomanda l'impiego di specie simili a quelle esistenti in zona; di tenere conto degli spazi disponibili, della distanza dal mare e dell'insolazione prevista, in modo che le piante possano svilupparsi al meglio.
14. A titolo di esempio, si aggiunge che sono utilizzabili e forniranno 30 mq di copertura le seguenti specie arboree: *Acer palmatum*, *Acer platanoides*, *Cercis siliquastrum*, *Fraxinus ornus*, *Koeleria paniculata*, *Pyrus calleryana*, *Prunus cerasifera*, *Robinia pseudoacacia*. Le seguenti specie arbustive forniranno 15 mq di copertura: *Forsythia intermedia*, *Juniperus communis*, *Hibiscus syriacus*, *Ligustrum lucidum*, *Photinia fraseri*, *Pittosporum tobira*, *Viburnum opulus*.
15. Le aree di pertinenza delle piante (art. 9) non sono edificabili ma è possibile computarne la superficie ai fini edificatori.
16. Nelle aree di pertinenza si possono realizzare pavimentazioni drenanti (pedonali o carrabili); le pavimentazioni impermeabili sono ammesse a condizione che la superficie drenante non risulti complessivamente inferiore a 4 mq.
17. Gli edifici e le pavimentazioni esistenti o le porzioni di essi, ricadenti (anche in parte) all'interno delle aree di pertinenza, potranno essere demoliti o ricostruiti senza eccedere la sagoma esistente in planimetria, sia dentro che fuori terra.
18. Il progettista dovrà tenere conto delle distanze di cui al successivo art. 13 e garantire comunque la copertura minima prevista, anche a costo di far ricorso a giardini pensili. Il verde verticale (piante rampicanti) non potrà essere utilizzato nel computo.

Art. 12 - Distanze

1. Per quanto riguarda le distanze da confini e pareti e le distanze fra due piante, si raccomanda di tenere conto di quelle che saranno le effettive dimensioni raggiungibili dalle piante: i rami degli alberi a maturità non dovrebbero protendersi sul fondo del vicino, toccare le pareti del fabbricato o altre piante nelle vicinanze.

2. I progetti di sistemazione del verde dovranno comunque essere conformi alle seguenti distanze (da intendersi come valori minimi), misurate dal centro dello scavo di alloggiamento:
 - dal confine: quelle sopra indicate (art. 9) per l'area di pertinenza delle piante
 - tra albero ed albero: 6 m
 - dalle tubature: 2 m
3. Per quanto riguarda le distanze da fiumi, canali, ferrovie, linee elettriche, gasdotti: si veda la normativa in materia.
4. Qualora mancassero gli spazi previsti per eseguire la piantumazione sostitutiva di alberi abbattuti e se si tratta nel contempo di sostituire delle piante messe a dimora prima dell'anno 2003, le suddette distanze possono ridursi a quelle indicate dal Codice Civile, con il divieto di usare piante di prima o di seconda grandezza.

Art. 13 - Controversie fra vicini

1. Il Comune non può risolvere le controversie relative a rami e radici che si protendono sulla proprietà del vicino, comprese quelle derivati da danneggiamenti alle piante (volontari o meno). Tali questioni sono rimandate fin da ora al tribunale civile.

Art. 14 - Sanzion

1. Le infrazioni al presente regolamento saranno sanzionate al proprietario del terreno o all'amministratore di condominio e alla ditta esecutrice, come si usa per gli abusi edilizi.
 2. Le capitozzature e i danneggiamenti di piante protette dall'art. 4 per le quali è richiesto il nullaosta all'abbattimento, saranno sanzionati come gli abbattimenti abusivi, anche se la pianta non viene abbattuta e sopravvive.
 3. La sanzione è composta da un'ammenda di € 258,00 (anche se l'infrazione riguarda più alberi) più l'obbligo di mettere a dimora nuove piante nella stessa. In caso di inadempienza, si applicherà l'onere aggiuntivo della monetizzazione.
 4. La mancata segnalazione, comporta un'ammenda di € 104,00 (anche se riguardava più alberi) più l'obbligo di mettere a dimora nuove piante come sopra.
 5. La sanzione si applica senz'altro su verbale della Polizia Municipale, intervenuta durante i lavori di abbattimento o di pulitura dell'area, anche se si tratta di piante secche o deperite; non si applica se sono trascorsi più di 5 x 365 giorni dalla data presunta dell'infrazione.
 6. Negli altri casi, si chiederà solo di sostituire le piante abbattute.
 7. Tutti gli importi derivanti dalle suddette sanzioni saranno introitati in apposito capitolo di bilancio vincolato per eseguire interventi sul verde pubblico e di ripristino ambientale.
-